



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 24

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Ordinaria** in **Prima** Convocazione

- **Seduta Pubblica** -

**Oggetto:** **INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI.**

Addì **VENTINOVE APRILE DUEMILASEDICI**, alle ore **21:00**, nella sala del Consiglio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello al presente punto, risultano:

1) <b>FABBRI MAURIZIO</b>	<b>P</b>	8) <b>ANGIOLINI GIACOMO</b>	<b>P</b>
2) <b>AURELI DANIELA ENRICA</b>	<b>P</b>	9) <b>BETTAZZI MARCO</b>	<b>P</b>
3) <b>MAZZONI DAVIDE</b>	<b>P</b>	10) <b>MARCHIONI RITA</b>	<b>P</b>
4) <b>ROCCHFORTI ELENA</b>	<b>P</b>	11) <b>NUCCI RINA</b>	<b>P</b>
5) <b>TARABUSI TOMMASO</b>	<b>P</b>	12) <b>VIGNOLI PAMELA</b>	<b>A</b>
6) <b>VANDELLI PAOLO</b>	<b>P</b>	13) <b>CARBONI GERMANO</b>	<b>P</b>
7) <b>NUCCI MARGHERITA</b>	<b>P</b>		

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Brizzi Clementina**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Fabbri Maurizio, SINDACO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: **Aureli Daniela Enrica, Carboni Germano, Tarabusi Tommaso.**

---

### Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

OGGETTO:

INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI.

Il Sindaco Maurizio Fabbri espone le proposte di modifica del regolamento. Evidenzia che l'abbandono dei rifiuti è un tema molto delicato e che a seguito dell'installazione delle telecamere sono state elevate le prime sanzioni.

La consigliera capogruppo del gruppo di minoranza "Castiglione 2000" Rita Marchioni afferma che la materia è molto delicata e per tale ragione è opportuno formare in modo adeguato i dipendenti.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che il Comune di Castiglione dei Pepoli con delibera n. 82 del 30.11.2010 ha approvato il regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale,.

**Che** la possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Municipale svolge quotidianamente.

che gli impianti di video-sorveglianza, in estrema sintesi, hanno lo scopo di:

- Assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- Tutelare il patrimonio ;
- Controllare determinate aree, anche in relazione alla viabilità e al controllo delle isole ecologiche.

**Che** con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione e cioè bambini, giovani e anziani, garantendo quindi un certo grado di sicurezza negli ambiti circostanti le scuole e dei percorsi casa scuola e contemporaneamente il patrimonio del centro storico del territorio comunale.

**Che** il Comune di Castiglione dei Pepoli ha predisposto un progetto specifico per la realizzazione e la gestione diretta di un sistema di video-sorveglianza.

**Visto** il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003;

**Tenuto Conto** in particolare degli artt. 18 e seguenti del D.Lgs. n.196/03, che prevedono regole per i soggetti pubblici, sia per il trattamento dei dati in generale che per il trattamento dei dati sensibili;

**Considerato** che nell'ambito dei soggetti pubblici è altresì necessario procedere , nei termini di cui agli artt. 28,29 e 30 del D.Lgs .n.196/03, all'individuazione dei soggetti che effettuano il trattamento, con specifico riguardo alle figure del Titolare del trattamento, del Responsabile del trattamento e dell'Incaricato del trattamento;

**Tenuto Conto** di quanto previsto, agli artt.31 e 34 del D.Lgs .n.196/03, in materia di sicurezza dei dati e dei sistemi, in relazione diretta con quanto disposto dall'art.134 del citato decreto, sui sistemi di video-sorveglianza e sulla necessità che tali sistemi siano disciplinati e gestiti con specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa agli interessati a garanzia della loro liceità e correttezza, rispetto alle finalità istituzionali perseguite;

**Visto** il Regolamento Comunale disciplinante l'applicazione delle misure sulla tutela della riservatezza dei dati personali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 28.12.2005;

**Accertato** che al comma 5 dell'articolo 4 del vigente Regolamento è presente una incongruenza dalla quale non è chiaro l'uso a scopo sanzionatorio che si possa fare delle riprese video;

**Rilevata** la necessità e l'urgenza di implementare le zone da porre sotto controllo mediante l'utilizzo di telecamere mobili al fine di garantire un ulteriore monitoraggio di luoghi oggetto di atti di vandalismo, abbandono di rifiuti e schiamazzi notturni;

**Accertata** la necessità di individuare le nuove aree sottoposte a video sorveglianza in tutte le isole ecologiche, i punti di raccolta dei rifiuti per porre fine all'abbandono indiscriminato dei rifiuti al di fuori degli appositi contenitori e nella via Sdrucchiola, via Pian Bugatta e nella stradina pedonale che collega via G. Pepoli a via 4 Novembre per contrastare fenomeni di danneggiamento della cosa pubblica e privata;

**Preso Atto** che a cura del Responsabile del Comando di Polizia Municipale sono state predisposte le integrazioni necessarie al vigente "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio del Comune di Castiglione dei Pepoli", nel testo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e che lo stesso è pienamente rispondente alle finalità istituzionali che si intendono perseguire ed esemplificativamente in premessa indicate;

**Considerato** altresì che l'utilizzazione di sistemi di video-sorveglianza , comportano la necessità di assicurare, da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo e responsabilità partecipano, nella qualità di Titolare, di Responsabile e di Incaricato, al trattamento ed alla gestione dei dati, che lo svolgimento dello stesso avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche,

delle persone giuridiche, associazioni ed enti, con riferimento alla riservatezza ed alle disposizioni del più volte citato D.Lgs. n.196/2003 e del Provvedimento del Garante della Privacy del 08.04.2010, si è ritenuto anche di pianificare e programmare un percorso formativo specialistico per le risorse umane che saranno deputate al sistema di videosorveglianza;

**Acquisito** il parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come riportato nell'allegato sub. A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D.Lgs. 267/2000, così come sottoscritto in calce al presente atto;

**Con votazione** Favorevole unanime resa nei modi di legge;

### **DELIBERA**

1) **Di Approvare** le integrazioni al vigente “Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio del Comune di Castiglione dei Pepoli “ , nel testo allegato, al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

2) **Di Dare Mandato** al Responsabile del Comando Polizia Municipale, per l'applicazione del Regolamento di cui al punto1), con specifico riferimento all'informazione nei confronti dei cittadini , riguardo alla localizzazione delle videocamere e delle finalità istituzionali perseguite.

3) **Di Rendere** il presente atto *Immediatamente Eseguitabile* con separata votazione *favorevole unanime* resa nei modi di legge

**INTEGRAZIONI AL  
REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELLA  
VIDEOSORVEGLIANZA  
NEL TERRITORIO  
DEL COMUNE DI CASTIGLIONE  
DEI PEPOLI**

(Approvato con deliberazione di C.C. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

## **INDICE**

### **CAPO I**

#### **PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali

### **CAPO II**

#### **OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

- Art. 5 - Notificazione
- Art. 6 - Responsabile
- Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 9 - Accesso ai sistemi e parola chiave

### **CAPO III**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- Sezione I - Raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 11 - Obblighi degli operatori
- Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

- Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
- Art. 13 - Diritti dell'interessato

- Sezione III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni
- Art. 14 - Sicurezza dei dati
- Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 16 - Limiti alla utilizzazione di dati personali
- Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

- Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati
- Art. 18 - Comunicazione

### **CAPO IV**

#### **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

- Art. 19 - Tutela

### **CAPO V**

#### **MODIFICHE**

- Art. 20 - Ubicazione telecamere
- Art. 21 - Modifiche regolamentari

## **CAPO I PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano di Castiglione dei Pepoli.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza dell' 8 Aprile 2010.
3. Vengono osservati i principi della Direttiva del Ministero dell'Interno ad oggetto "Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale" n. 558/A/421.2/70/456 del 07 febbraio 2012.

### **Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
  - b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
  - c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o Associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
  - d) per "**titolare**", l'Ente Comune di Castiglione dei Pepoli, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
  - f) per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
  - g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o Associazione cui si riferiscono i dati personali;
  - h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - i) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - l) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
  - m) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

### **Art. 3 – Finalità**

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Castiglione dei Pepoli – Servizio Polizia Municipale e collegato alla sede della stessa Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati

mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato sono in caso di necessità.

2. Presso la sede della Polizia Municipale sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

#### **Art. 4 – Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Castiglione dei Pepoli, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.lgs. 31 marzo 1998, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dalla statuto e dai regolamenti comunali.  
La disponibilità tempestiva di immagini presso il comando della Polizia Municipale di Castiglione dei Pepoli costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale stessa e delle altre forze di Polizia sul territorio comunale.
3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
  - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggior sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno del 5 agosto 2008;
  - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale ed a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
  - c) al controllo di determinate aree;
  - d) al monitoraggio del traffico;
  - e) tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica. Le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte dell'Ufficio Polizia Municipale di verbali di accertamento di altre violazioni amministrative.

## **CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

#### **Art. 5 – Notificazione**

1. Il Comune di Castiglione dei Pepoli, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione di dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

### **Art. 6 – Responsabile**

1. Il Comandante della Polizia Municipale, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Castiglione dei Pepoli presso il Comando della Polizia Municipale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lett.e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

### **Art. 7 – Persone autorizzate ad accedere alla sala controllo**

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto dal Comandante della Polizia Municipale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla sala controllo solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante della Polizia Municipale.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni e rilevamento dei dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

### **Art. 8 – Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza**

1. Il responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.
2. i preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso il Servizio Intercomunale della Polizia Municipale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

## **Art. 9 – Accesso ai sistemi e parola chiave**

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e ai preposti come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

## **CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

#### **Art. 10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3.
  - e) trattati con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 3 lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale od artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso il Comando della Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 72 (settantadue) ore successive alla rilevazione, presso il Comando della Polizia Municipale anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

#### **Art. 11 – Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

### **Art. 12 – Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Il Comune di Castiglione dei Pepoli, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n.196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Polizia Municipale – Comune di Castiglione dei Pepoli – Area videosorvegliata. Immagini custodite presso la Polizia Municipale di Castiglione dei Pepoli".
2. Il Comune di Castiglione dei Pepoli, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e /o altri mezzi di diffusione locale.

## **Sezione II**

### **DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

#### **Art. 13 – Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di esser informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.
2. La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi.
3. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
4. Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.
5. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett.c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e compresi dei costi del personale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'Interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
8. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

9. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **Sezione III**

## **SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI**

### **Art. 14 – Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3.
2. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

### **Art. 15 – Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
  - a) distrutti;
  - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

### **Art. 16 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia protezione dei dati approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

### **Art. 17 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. La materia regolamentata o per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia protezione dei dati approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

### **Sezione IV**

## **COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

### **Art. 18 – Comunicazione**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Castiglione dei Pepoli a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

**CAPO IV**  
**TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

**Art. 19 – Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 – 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

**CAPO V**  
**UBICAZIONE TELECAMERE E MODIFICHE REGOLAMENTARI**

**Art. 20 – Ubicazione telecamere**

1. I nuovi impianti di videosorveglianza saranno ubicati presso le isole ecologiche e i centri di raccolta presenti sul territorio, una postazione sarà ubicata in via Sdrucchiola, una in via Pian Bugatta ed una nel tratto di strada pedonale che collega via G. Pepoli a via 4 Novembre tutti i punti verranno monitorati con dispositivi di telecamere mobili.
2. Per sopraggiunte esigenze, la Giunta Comunale potrà individuare ulteriori aree da sottoporre a videosorveglianza.

**Art. 21 – Modifiche regolamentari**

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

---

## *Allegato A) alla delibera n. 24 /CC del 29/04/2016*

avente ad oggetto: **INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI.**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

**IL RESPONSABILE DI AREA**

(F.to Sacchetti Ilaria)

---

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

(F.to Antonelli Denise)

---

---

---

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to FABBRI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

\*\*\*\*\*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune dal 13/05/2016 al 28/05/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009.

Castiglione dei Pepoli, addì 13/05/2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
F.to COLLINA ROBERTA

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno **23/05/2016**

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 23/05/2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
F.to COLLINA ROBERTA

\*\*\*\*\*

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 16/05/2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

---